

Deliberazione 29 dicembre 2011 - ARG/gas 200/11

Chiusura del procedimento avviato con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28 luglio 2011 ARG/gas 105/11, aggiornamento della componente QVD relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale e della componente UG₂ relativa alla compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2011

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 93/11);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09);
- l’Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09 recante Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2010, ARG/gas 233/10;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2011, ARG/gas 84/11;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2011, ARG/gas 105/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 105/11);
- il documento per la consultazione 28 luglio 2011, DCO 31/11, recante *“Commercializzazione del gas naturale nel mercato al dettaglio, prezzi e remunerazione dell’attività di commercializzazione nella vendita al dettaglio e criteri per l’applicazione dei corrispettivi ai clienti finali”* (di seguito: DCO 31/11);
- la lettera in data 6 aprile 2011 del Direttore della Direzione Mercati relativa alla richiesta dati sull’attività di commercializzazione della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: comunicazione 6 aprile 2011).

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 3 della legge n. 125/07 prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita e definisca transitoriamente i prezzi di riferimento delle forniture di gas naturale;
- il decreto legislativo n. 93/11 stabilisce, all'articolo 7, che per i clienti vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi di quanto riportato al precedente alinea;
- il decreto legislativo n. 93/11 stabilisce altresì, all'articolo 43, comma 5, che l'Autorità può adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati;
- le previsioni relative alla definizione dei prezzi di riferimento trovano conferma, nel settore del gas naturale, nell'attuale regolazione delle condizioni economiche di fornitura che devono essere offerte ai clienti finali aventi diritto al c.d. servizio di tutela regolato dal TIVG;
- in particolare, nell'ambito della regolazione delle predette condizioni economiche, la deliberazione ARG/gas 64/09 e il TIVG definiscono la componente a copertura dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio (di seguito: componente QVD) e, stabiliscono, per quanto attiene a tale attività di commercializzazione:
 - il valore della componente QVD applicata ai clienti finali che si avvalgono del servizio di tutela, prevedendo altresì che tale valore, in vigore fino al 31 dicembre 2010, sia successivamente aggiornato con cadenza biennale;
 - l'istituzione della componente UG₂, aggiuntiva nella tariffa obbligatoria di distribuzione e misura, finalizzata al contenimento della spesa dei clienti finali caratterizzati da bassi consumi;
- con successivi interventi l'Autorità ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 i valori della componente QVD definiti dal TIVG e ha altresì avviato, con la deliberazione ARG/gas 105/11, un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di commercializzazione del gas naturale nel mercato della vendita al dettaglio, al fine di rivedere le modalità di remunerazione dell'attività di commercializzazione;
- nell'ambito del citato procedimento l'Autorità ha adottato il DCO 31/11, con cui ha illustrato i propri orientamenti in merito alla definizione del prezzo applicato ai clienti finali e della remunerazione spettante ai venditori per l'attività di commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale;
- in particolare, il DCO 31/11 ha evidenziato l'esigenza:
 - di tenere in adeguata considerazione una differenziazione tra i costi di commercializzazione sostenuti dal venditore al dettaglio storicamente esistente nel mercato locale (di seguito: venditori storici integrati), rispetto ai costi, più elevati, sostenuti da un venditore nuovo entrante nel mercato locale;
 - che pertanto la componente QVD pagata dai clienti finali nell'ambito del servizio di tutela assuma valori rappresentativi dei costi stand alone di un operatore non integrato, laddove tali costi includono, tra l'altro, i maggiori costi sostenuti per l'acquisizione dei clienti da parte di un nuovo entrante nel mercato;
 - di identificare i venditori storici integrati nei venditori collegati all'impresa distributrice che gestisce la rete a cui è connesso il cliente finale e nei

- venditori che includono rami d'azienda relativi alla vendita di gas naturale che, nel periodo antecedente la liberalizzazione, facevano parte dell'impresa che serviva il cliente finale in regime di esclusiva;
- che ai venditori storici integrati sia riconosciuta una remunerazione (di seguito: componente RCV_{GAS}) che tenga conto dei loro minori costi di acquisizione rispetto agli altri venditori e che, pertanto, assuma valore unitario inferiore rispetto alla componente QVD;
 - che i venditori storici integrati versino al Conto per la gradualità della componente di commercializzazione della vendita al dettaglio gas, istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, la differenza tra la componente QVD e la componente RCV_{GAS} con riferimento ai clienti finali dai medesimi serviti nelle aree di fornitura storica, siano essi in regime di tutela o a condizioni di mercato libero;
 - che detti versamenti siano restituiti ai clienti finali mediante la componente UG_2 da applicare, quale componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione e misura, a tutti i clienti finali aventi diritto al servizio di tutela;
 - che le componenti QVD e RCV_{GAS} siano articolate in quota fissa e differenziate per tipologia di cliente avente diritto al servizio di tutela, distinguendo a tal fine i clienti domestici, i condomini domestici, le utenze relative ad attività di servizio pubblico e gli usi diversi dai precedenti;
 - che i costi riconosciuti siano determinati in maniera differenziata a seconda che si tratti di oneri connessi o meno alla morosità legata agli inadempimenti contrattuali dei clienti finali;
 - in particolare che, nel caso di oneri non connessi alla morosità, la loro determinazione avvenga in base ai valori di consuntivo dei costi e sia definita in modo da garantire la copertura dei costi operativi e una congrua remunerazione del capitale investito netto, prevedendo una revisione con cadenza biennale qualora la variazione del costo riconosciuto superi una predeterminata soglia, oggetto di consultazione;
 - nel caso di oneri connessi alla morosità, che il riconoscimento avvenga in funzione di un livello definito sulla base di una percentuale standard applicata al fatturato, prevedendo che tale riconoscimento venga allineato nel tempo agli standard europei, anche tenuto conto dell'implementazione della nuova disciplina relativa al fenomeno della morosità emanata con la deliberazione ARG/gas 99/11;
- in risposta al DCO 31/11, sono pervenute osservazioni da parte di nove operatori, due dei quali hanno inviato le proprie osservazioni anche a nome di altre società, tre associazioni di operatori del settore e un'associazione dei clienti finali;
 - ad eccezione di un solo caso, gli operatori, tutti rientranti nella categoria di venditori storici integrati, non concordano con l'orientamento dell'Autorità di differenziare – anche se per un periodo transitorio – la remunerazione spettante a tale categoria di venditori con riferimento a tutti i clienti finali serviti; al riguardo:
 - alcuni operatori sostengono che i venditori storici integrati non godano di vantaggi di costo rispetto a un soggetto nuovo entrante nel settore della vendita al dettaglio e che, nel caso dei clienti finali che scelgono un venditore alternativo, il costo di ri-acquisizione di tali clienti sia sovrapponibile al costo di acquisizione sostenuto da un qualsiasi altro venditore nuovo entrante;

- alcuni operatori ritengono che la nozione di venditore storico integrato sia di difficile applicazione;
- la maggioranza degli operatori sostiene, inoltre, che le misure prospettate siano troppo onerose da implementare, comportino tempi di attuazione molto lunghi e forti implicazioni dal punto di vista gestionale, data la necessità di adeguamento dei sistemi, nonché, secondo alcuni, la sua attuazione risulterebbe difficoltosa da monitorare;
- solo un operatore, non riconducibile alla categoria di venditore storico integrato, ha condiviso la necessità di differenziare la remunerazione spettante ai diversi venditori, sottolineando come già oggi i venditori storici integrati abbiano conseguito un indebito vantaggio e richiedendo in merito l'introduzione di un apposito meccanismo compensativo;
- fermo restando il generale dissenso relativo all'introduzione della componente RCV_{GAS} , in merito all'articolazione della componente QVD (e della componente RCV_{GAS}):
 - alcuni operatori concordano con l'ipotesi di articolazione della componente QVD in quota fissa, sebbene una società rilevi come alcuni costi, quali ad esempio il rischio morosità, siano direttamente collegati ai volumi forniti; l'articolazione in quota fissa, secondo un operatore, favorirebbe tra l'altro la diffusione delle offerte c.d. *dual fuel*, dal momento che nel settore dell'energia elettrica la componente relativa ai costi di commercializzazione (corrispettivo PCV), omologa alla componente QVD, è espressa in quota fissa;
 - una società propone che nella diversificazione della componente per tipologia di cliente finale sia prevista una specifica categoria per la pubblica amministrazione, per la quale definire un livello di prezzo più elevato, stante i tempi di incasso più lunghi e i maggiori tassi di morosità che la caratterizzano;
 - altri operatori propongono la definizione di una componente QVD in quota fissa per i clienti domestici e il mantenimento dell'odierna articolazione per i clienti non domestici, in ragione tra l'altro di una più veloce applicabilità di tale soluzione a costi contenuti, dal momento che ciò richiederebbe interventi limitati sui sistemi informativi;
 - infine, alcuni operatori propongono il mantenimento dell'attuale articolazione della componente QVD in una quota fissa e in una quota variabile senza l'introduzione della differenziazione per tipologia di clienti finali, dal momento che il mantenimento della quota variabile permetterebbe di per sé di distinguere i clienti domestici e i clienti non domestici, in virtù del loro diverso livello di consumo medio;
- in merito alla definizione dei costi di commercializzazione, numerosi operatori ritengono che debbano essere tenuti in considerazione gli oneri connessi al crescente fenomeno della morosità e i costi relativi all'acquisizione e alla gestione dei clienti; gli operatori rilevano altresì l'impatto sui costi del progredire del mercato libero, dell'aumento degli scambi informativi richiesti e dei costi connessi ai crescenti obblighi di natura normativa in tema di vendita al dettaglio;
- per quanto riguarda gli orientamenti in merito all'aggiornamento e alla revisione delle componenti relative alla commercializzazione:
 - alcuni operatori propongono la messa a punto di un meccanismo automatico di revisione correlato ai costi di implementazione delle disposizioni normative e regolatorie;

- una società ritiene ragionevole che l'aggiornamento abbia luogo al di sopra di una variazione di costo riconosciuto del 5%, concordando con l'ipotesi di revisione biennale per i costi diversi dagli oneri connessi alla morosità, mentre per questi ultimi richiede un aggiornamento annuale entro la fine del mese di novembre precedente l'entrata in vigore dei nuovi livelli;
- un operatore condivide la previsione di aggiornamento biennale, fatta salva la possibilità di intervenire anticipatamente qualora fattori esogeni portino a un rilevante incremento dei costi;
- con riferimento alla quantificazione delle componenti relative alla commercializzazione:
 - la quasi totalità degli operatori condivide la necessità di rivedere in aumento l'odierna componente QVD;
 - alcuni operatori ritengono che le proposte del DCO 31/11 relative alla componente RCV_{GAS} , vale a dire relative alla remunerazione proposta per l'operatore storico integrato, non siano sufficienti a consentire la copertura dei costi, molti dei quali connessi agli adempimenti regolatori introdotti in anni recenti;
 - alcuni operatori suggeriscono che, se da un lato un parziale aumento della componente QVD può coprire i costi di commercializzazione sostenuti, dall'altro una revisione di alcuni obblighi relativi alle prestazioni in capo al venditore e all'impresa distributrice potrebbe comportare la loro riduzione;
- in merito alla componente UG_2 :
 - un'associazione auspica che qualsiasi soluzione strutturata su componenti tariffarie dei servizi di distribuzione e misura mantenga continuità rispetto ad oggi dal punto di vista dell'articolazione;
 - un operatore sottolinea che non devono essere introdotti obblighi in merito all'esposizione in fattura della componente UG_2 in modo da lasciare maggiore opportunità al venditore nella formulazione delle offerte commerciali;
 - un operatore rileva come la proposta del DCO 31/11 comporterebbe, a differenza di oggi, l'applicazione della componente UG_2 ai soli clienti aventi diritto al regime di tutela, con potenziali problemi legati all'adeguamento dei sistemi informatici; al contrario, un altro operatore, pur riconoscendo la difficoltà gestionale che ciò comporterebbe, dichiara di preferire quanto proposto nel DCO 31/11, in quanto in linea con le disposizioni del settore dell'energia elettrica relative alla componente $DISP_{BT}$ a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione;
- per quanto attiene i clienti finali, un'associazione ha inviato le proprie osservazioni al DCO 31/11, sottolineando come qualsiasi scelta da parte dell'Autorità non debba generare aumenti per i clienti domestici, comportare conguagli e richiedere l'inserimento in bolletta di informazioni di carattere tecnico difficilmente comprensibili per i clienti finali.

Considerato che:

- la proposta del DCO 31/11 relativa all'identificazione dei venditori storici integrati e alla loro differente remunerazione è finalizzata a:
 - garantire la copertura dei costi sostenuti dai venditori che erogano il servizio di tutela;
 - trasmettere al cliente finale il segnale di costo relativo all'attività di commercializzazione della vendita al dettaglio;
 - promuovere l'ingresso di nuovi operatori nel mercato della vendita al dettaglio;
- l'introduzione di una differente remunerazione è finalizzata a garantire un eguale trattamento tra i venditori che competono sul medesimo mercato locale della vendita al dettaglio e che si trovano di fatto in posizioni differenti sotto il profilo dei costi mediamente sostenuti per l'attività di commercializzazione della vendita al dettaglio: costi inferiori per i venditori storici integrati e più elevati per gli altri venditori;
- tuttavia, tenuto conto delle osservazioni degli operatori, e in particolare di quanto emerso in merito alle incertezze e alle difficoltà di implementazione delle misure prospettate nel DCO 31/11, le procedure di identificazione dei venditori storici integrati, nonché i possibili comportamenti opportunistici da parte dei medesimi (relativi ad esempio allo scambio dei portafogli clienti) potrebbero comportare costi potenzialmente superiori ai benefici; inoltre, la scarsa partecipazione alla consultazione delle società di vendita che non rientrerebbero nella categoria di venditori storici integrati non consente di valutare adeguatamente gli effettivi benefici per il mercato dell'attuazione delle predette misure;
- in ipotesi di mantenimento dell'attuale regolazione, che prevede un livello di remunerazione indifferenziato tra i vari operatori attraverso l'applicazione della componente QVD, troverebbe conferma un modello di regolazione differente rispetto a quello previsto per il settore dell'energia elettrica;
- al riguardo, in risposta al DCO 31/11, numerosi operatori hanno proposto l'adozione di un modello simile a quello previsto nel settore dell'energia elettrica per la remunerazione del servizio di maggior tutela, dove non è prevista l'individuazione del venditore storico integrato e dove la remunerazione degli operatori è differenziata in virtù del fatto che il cliente sia servito nell'ambito del servizio di maggior tutela o del mercato libero;
- l'adozione anche per il settore del gas naturale di un modello analogo a quello del settore elettrico implicherebbe costi di implementazione minori rispetto a quelli potenzialmente connessi alla proposta del DCO 31/11 e permetterebbe altresì di trasmettere al cliente finale il segnale di costo relativo all'attività di commercializzazione della vendita al dettaglio;
- tuttavia, una simile scelta non pare adeguata dal momento che tale modello:
 - creerebbe un forte incentivo in capo al venditore storico integrato a proporre ai propri clienti serviti in regime di tutela, sfruttando il rapporto già in essere, un'offerta a condizioni di mercato libero, con il probabile effetto di impedire di fatto l'ingresso di eventuali nuovi operatori;
 - renderebbe il monitoraggio della sua applicazione estremamente difficoltoso, dal momento che, con riferimento ai clienti finali serviti, la distinzione tra i clienti in regime di tutela e i clienti a condizioni di mercato libero è nota solo al venditore;
 - estenderebbe al mercato del gas naturale un aspetto di criticità dell'attuale regolazione del settore elettrico in cui i venditori del mercato libero integrati

con l'esercente la maggior tutela godono di un vantaggio competitivo nella vendita al dettaglio;

- in merito a quanto sopra evidenziato, potrebbe rendersi opportuna una revisione del modello applicato nel settore dell'energia elettrica, tenendo in considerazione, da un lato, l'opportunità di convergenza della regolazione dell'assetto della vendita tra i due settori e, dall'altro, le differenze che li caratterizzano.

Considerato che:

- la componente QVD dovrebbe essere articolata in maniera tale, da un lato, da permettere l'attribuzione alle diverse tipologie di clienti finali dei costi connessi all'attività di commercializzazione della vendita al dettaglio, e, dall'altro, di essere di semplice implementazione;
- in particolare, anche in esito alle risposte al DCO 31/11, emerge che la componente QVD dovrebbe:
 - rispecchiare il differente costo di commercializzazione sostenuto nei confronti dei clienti domestici rispetto a quello sostenuto verso gli altri clienti;
 - con riferimento ai clienti domestici, tenere in considerazione i diversi livelli di consumo che li caratterizzano, principalmente legati al diverso utilizzo che tali clienti fanno del gas naturale;
- relativamente agli oneri non connessi alla morosità dei clienti finali:
 - il riferimento ai fini della determinazione dei costi riconosciuti ai valori di consuntivo permette di conciliare la necessità di copertura dei costi sostenuti e quella di avere come base di calcolo dati attendibili e verificabili;
 - inoltre, la necessità di poter fare riferimento a dati attendibili e verificabili rende impossibile prevedere un meccanismo automatico di revisione dei costi riconosciuti in occasione di ogni intervento normativo e regolatorio;
 - in merito, la periodicità di revisione biennale da un lato, essendo inferiore alla periodicità di aggiornamento prevista per le tariffe dei servizi di rete, permetterebbe di tener conto della dinamicità del mercato della vendita al dettaglio e, dall'altro, consentirebbe di definire i prezzi sulla base di dati di costo certi;
- in merito agli oneri connessi alla morosità dei clienti finali, la scelta di prevedere il loro riconoscimento in funzione di una percentuale standard rispetto al fatturato risulta coerente con l'esigenza di lasciare il corretto incentivo alle imprese al recupero dei crediti e con quanto avviene nel settore dell'energia elettrica;
- relativamente alla quantificazione della componente QVD, i costi riconosciuti nell'ambito della definizione del livello di prezzo applicato ai clienti finali devono tenere conto delle prestazioni connesse all'attività di commercializzazione della vendita al dettaglio e della loro evoluzione nel tempo.

Ritenuto opportuno:

- alla luce delle risposte al DCO 31/11, non modificare l'assetto regolatorio della commercializzazione della vendita al dettaglio del gas naturale, confermando pertanto l'applicazione della componente QVD ai clienti finali in regime di tutela;
- prevedere che la componente QVD sia differenziata tra clienti domestici e clienti non domestici e sia articolata in una quota fissa per punto di riconsegna e in una quota variabile funzione del gas naturale prelevato;
- determinare la componente QVD a partire dai valori consuntivi dei costi così come risultanti dalle informazioni trasmesse dagli operatori ai sensi della disciplina dell'unbundling e in risposta alla comunicazione 6 aprile 2011, tenendo conto altresì:
 - del riconoscimento degli oneri connessi alla morosità in funzione di una percentuale standard rispetto al fatturato;
 - dell'evoluzione attesa degli obblighi di natura normativa;
- prevedere che la componente QVD sia aggiornata con cadenza biennale

DELIBERA

1. di modificare ed integrare, a partire dall'1 gennaio 2012, il TIVG nei termini sotto indicati:

- a) l'articolo 7 del TIVG è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 7

Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio

7.1 La componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio QVD assume i valori di cui alla tabella 1.

7.2 I valori della componente QVD sono aggiornati dall'Autorità con cadenza biennale.”;

- b) la tabella 1 del TIVG è sostituita dalla seguente tabella:

Tabella n. 1

Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio

(QVD)

Tipologie di punto di riconsegna di cui al comma 2.3	Da 1 luglio 2009 a 31 dicembre 2011		Dal 1 gennaio 2012	
	€/punto riconsegna/anno	c€/mc	€/punto riconsegna/anno	c€/mc
PDR nella titolarità di un cliente domestico	36,82	0,48	40,34	0,48
PDR relativo a un condominio con uso domestico, con consumi < 200.000 Smc	36,82	0,48	55,40	0,48
PDR nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico	36,82	0,48	55,40	0,48
PDR per usi diversi < 50.000 Smc	36,82	0,48	55,40	0,48

2. di prevedere che i valori della componente UG₂ di cui all'articolo 6 della deliberazione ARG/gas 64/09 siano fissati nella seguente tabella 1:

Tabella 1
Componente UG₂

	Da 1 luglio 2009 a 31 dicembre 2011	Dal 1 gennaio 2012
€ punto riconsegna/anno	-24,82	-27,01

Scaglioni di consumo	Smc/anno	Da 1 luglio 2009 a 31 dicembre 2011	Dal 1 gennaio 2012
1	0-120	0,0000	0,0000
2	121-480	3,7600	3,7600
3	481-1.560	2,1700	2,1700
4	1.561-5.000	1,7300	1,7300
5	5.001-80.000	1,2000	1,2000
6	80.001-200.000	0,4200	0,4200
7	oltre 200.000	0,0000	0,0000

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it;
4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, successivamente all'1 gennaio 2012, il TIVG così come risultanti dalle modifiche apportate con il presente provvedimento.

29 dicembre 2011

IL PRESIDENTE:
Guido Bortoni